

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "IPPOIPPO GIOCHI E CAVALLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione con sede in **MILANO (MI), VIA CAMERINI n. 7, cap 20131** che assume la denominazione "**IPPOIPPO GIOCHI E CAVALLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**".

L'Associazione non ha finalità di lucro e, senza discriminazione di carattere politico, religioso e di razza, riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva per l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta dai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 27

TITOLO II

Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'Associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive, educative, ricreative, amatoriali in particolare nelle discipline legate al cavallo e agli animali domestici, all'equitazione, alla sua cultura, alla sua storia e alla sua evoluzione, all'etologia in generale, alla relazione con gli animali domestici e al benessere animale quale veicolo per lo sviluppo psicomotorio, per la conoscenza ambientale, per una coscienza ecologica, per una migliore consapevolezza di sé e dei rapporti con l' "altro", per la crescita personale nella vita quotidiana e nel tempo libero. A tal fine potrà inserire nei propri programmi istituzionali tutte le opportune discipline ludiche e gli intrattenimenti che riterrà appropriati, quali arte circense, giochi, giocoleria, fattorie didattiche, danza, musica e musicoterapia
 - b) organizzare manifestazioni sportive amatoriali e agonistiche a livello dilettantistico in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione
 - c) organizzare, gestire e promuovere attività didattiche, ricreative e culturali, programmi formativi e corsi di istruzione tecnico-professionale per l'avviamento, la qualificazione, il mantenimento, l'aggiornamento, il perfezionamento e il coordinamento a qualunque livello – per sportivi, appassionati e operatori - nelle attività indicate al punto a), anche in collaborazione con gli enti locali, regionali e statali, pubblici e privati, incluse le associazioni affiliate a qualunque ente di promozione sportiva e/o società aventi sede in Italia o all'estero
 - d) studiare, ricercare, sperimentare, promuovere, sviluppare e divulgare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione, la pratica e la diffusione delle attività indicate al punto a)
 - e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a scuderie, centri ippici, maneggi, fattorie, palestre, campi, strutture sportive di vario genere
-

f) allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative

g) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, tornei, manifestazioni ed iniziative legate ai propri scopi

h) organizzare attività sportive, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero e del benessere dei soci.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale
- scegliere i canali e le forme promozionali più adeguate, anche dotandosi di un proprio logotipo, di un proprio sito Internet e di tutti gli strumenti mediatici considerati utili.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci e' illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

Sono previste differenti categorie di soci in base all'età, all'attività praticata tra quelle svolte dall'Associazione e/o per conto dell'Associazione, alla durata di tale attività nonché alle figure previste dagli enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione decide di affiliarsi.

Le categorie di soci e le relative quote associative vengono determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo tramite delibera interna.

Articolo 7

La qualifica di socio dà diritto

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, fatte salve le precisazioni di cui all'art. 6
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali

- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 9

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 10

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale in corso. Quando le dimissioni non siano notificate nei termini di cui sopra, l'impegno sociale si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale di cui all'art. 14 o di un mese dal ricevimento della relativa diffida da parte dell'Associazione. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio Direttivo, il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote in mora e di una penalità pari al 50% della quota annuale
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali e di immagine, all'Associazione, al suo decoro, agli altri associati o si renda colpevole di infrazione alle clausole dello Statuto o ai regolamenti eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere alla radiazione del socio, il Consiglio Direttivo potrà eventualmente ammonirlo o sospenderlo temporaneamente.

Articolo 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione, sospensione e ammonizione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata firmata dal Presidente, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 10, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote annuali degli associati
 - b) eventuali contributi da soci e terzi
 - c) da tutte le altre entrate che possono provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività
 - d) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di eventi e manifestazioni
-

d) eredità, donazioni e legati

e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 13

Le quote associative devono essere pagate per intero entro il trenta giorni dalla data di iscrizione alla Associazione.

L'ammontare della quota annuale relativa ad ogni categoria dei soci viene determinato annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Esercizio Sociale

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente.

Assemblea

Articolo 16

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci. Le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto vincolano i soci assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.

Articolo 17

L'assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati mediante affissione nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività dell'Associazione almeno venti giorni prima della adunanza. Oltre all'ordine del giorno, gli avvisi dovranno indicare il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 18

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario
- b) procede alla nomina delle cariche sociali
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno metà degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro tre mesi dalla data della richiesta.

Articolo 19

L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Articolo 20

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 21

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o fax o da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) determinare le categorie di soci e le relative quote associative annuali per ogni categoria di socio
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- c) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario
- d) predisporre ed emanare i regolamenti interni
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale, il suo sviluppo e la sua promozione, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione tradizionali e telematici
- f) intrattenere rapporti con gli enti di promozione sportiva, le federazioni, i comitati e tutti gli organi con cui ritenga utile relazionarsi per il conseguimento degli scopi associativi
- g) compiere tutti gli atti opportuni alla amministrazione e gestione degli impianti
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione, anche selezionando tecnici, personale sanitario, collaboratori e personale di servizio, fissandone la retribuzione ed i compensi, adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- m) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 23

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli eleggendo fra i soci un eguale numero di membri. Questi rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Ove decadano oltre i tre quarti dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 24

Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e – se esiste – dal Segretario, sarà conservato nel Libro dei Verbali in Segreteria a disposizione dei soci.

Presidente

Articolo 25

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate con i medesimi poteri dal Vice Presidente. Il Vice Presidente può inoltre svolgere in autonomia quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro novanta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 26

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 27

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti dall'assemblea straordinaria a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva - e comunque per finalità di utilità sociale - sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 90, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Articolo 28

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente Statuto e dai regolamenti interni valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

COPIA FACSIMILE